

Ordinanza Municipale per il transito sulle strade comunali con automezzi pesanti laddove vige un divieto

(Otsch)

Emanata dal Municipio di Roveredo il 23 settembre 2015, ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge sulla polizia locale del comune di Roveredo, approvata in votazione popolare il 14 giugno 2015.

Art. 1.

Base legale

¹ Con la presente ordinanza, il Comune di Roveredo, disciplina il rilascio delle autorizzazioni speciali di transito, sulle strade comunali in cui vige un divieto di transito per autocarri e veicoli il cui peso è superiore alla segnaletica vigente, sulla base delle vigenti norme comunali (legge polizia Locale art.18 cpv.1) cantonali e federali.

² Il transito con autocarri o veicoli che superano il peso prescritto dalla segnaletica, sono soggetti in base alla presente ordinanza, a preventiva autorizzazione da parte del Municipio e a relativa tassa.

Art. 2.

Procedura

¹ La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di transito deve essere inoltrata in forma scritta al Municipio, al più tardi 2 giorni prima del transito. La stessa deve contenere l'indicazione della/e strada/e comunale/i utilizzata, lo scopo, la durata, il peso dell'automezzo e il numero di targa del veicolo.

² L'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, sicurezza, viabilità.

Art. 3.

Autorizzazione

¹ L'autorizzazione determina la strada, la durata, lo scopo, il veicolo utilizzato e la targa dello stesso.

² L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi.

³ Essa può essere ritenuta valida per un massimo di 6 mesi dal momento del suo rilascio o di una data specifica legata al primo transito speciale.

Art. 4.

Responsabilità

¹ Il titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni alla presente ordinanza o per i mancati obblighi imposti dall'autorizzazione.

² Lo stesso è responsabile per eventuali danni cagionati alla proprietà comunale o di terzi, nonché a persone o animali.

Art. 5.

Revoca

¹ Le Autorizzazioni possono essere revocate per motivi d'interesse pubblico, sicurezza o mancato rispetto delle condizioni.

Art. 6.

Tasse

¹ Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta a tassa.

²Qualsiasi autorizzazione di transito viene rilasciata previo ritiro e pagamento della stessa prima del transito.

³Il costo dell'autorizzazione è rilasciata mediante la seguente scala di ripartizione:

Costi in franchi relativi al superamento del tonnellaggio:

Da 1 a 3 tonnellate: 30.-

Da 3.1 a 5 tonnellate: 60.-

Da 5.1 a 10 tonnellate: 90.-

Oltre le 10 tonnellate: 120.-

Costi in franchi relativi al numero di viaggi da effettuare:

Un singolo viaggio: 0.- (vale la spesa amministrativa)

Da 2 a 5 viaggi: 20.-

Da 6 a 10 viaggi: 50.-

Da 11 a 15 viaggi: 150.-

Da 16 a 20 viaggi: 200.-

Da 21 a 25 viaggi: 250.-

Da 26 viaggi: 350.-

Per ogni autorizzazione vengono incassate spese amministrative da fr. 20.- ad un massimo di fr. 200.-

Art. 7.

Eccezioni

¹ Sono esonerati dall'autorizzazione i veicoli di primo intervento, veicoli di servizio quali Polizia, veicoli comunali e medici nell'adempimento della loro funzione.

Art. 8.

Disposizioni finali

¹ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 20'000.- tenor art. 22 cpv. 1 della legge sulla polizia locale.

Art. 9.

Committenti comunali

¹ Sono esenti da tassa i carichi su commissione delle autorità comunali.

Art. 10.

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione da parte de Municipio.

MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco
Alessandro Manzoni



Il Segretario
Giovanni Pizzetti

(Handwritten signatures in blue ink are present over the printed names and the seal.)